



COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

REGOLAMENTO IMPOSTA DI
SOGGIORNO

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2022
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 110 del 29/12/2022
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 04/03/2024

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Istituzione – Presupposto dell'imposta - Destinazione dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Articolo 4 - Periodo di applicazione e misura dell'imposta

Articolo 5 - Esenzioni

Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

Articolo 8 - Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o
piattaforme on-line

Articolo 9 - Controllo e accertamento dell'imposta

Articolo 10 - Sanzioni Amministrative

Articolo 11 - Ravvedimento Operoso

Articolo 12 - Riscossione coattiva

Articolo 13 - Rimborsi

Articolo 14 - Contenzioso

Articolo 15 - Pubblicazione ed entrata in vigore

Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n° 23 del 14.3.2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e ss.mm.ii.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi su cui grava l'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione - Presupposto dell'Imposta – Destinazione

1. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata istituita nel territorio comunale l'imposta di soggiorno.
2. Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate sul territorio comunale. Rientrano pertanto nel presupposto d'imposta anche gli alloggi ammobiliati locati, in tutto o in parte, per uso turistico e gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50.
3. Per "strutture ricettive" si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all'aperto gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, come stabilite dalla Legge Regionale della Toscana 20.12.2016 n° 86 (Testo unico del sistema turistico regionale). Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - alberghi diffusi;
 - alberghi;
 - aree di sosta;
 - campeggi;
 - camping-village;
 - case per ferie;
 - condhotel (nuove strutture turistiche che abbinano le camere d'albergo a più ampi appartamenti che si possono acquistare come case vacanza)

- ostelli per la gioventù;
 - parchi di vacanza;
 - residenze turistico-alberghiere;
 - rifugi escursionistici;
 - villaggi turistici;
 - strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (esercizi di affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d'epoca, residence);
 - alloggi ammobiliati, o parti di essi, utilizzati per "locazioni brevi", ovvero non superiori a 30 giorni, di cui all'art. 4 del decreto legge 24.4.2017 n° 50, convertito dalla legge 21.6.2017 n° 96 e all'art.70 della Legge Regionale n.86 del 2.12.2016."
4. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e di promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Il soggetto passivo è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Castiglione della Pescaia.
3. Ai sensi dell'art. 4 comma 5-ter del D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con Legge 21.06.2017 n. 96, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle locazioni brevi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
4. I gestori di portali telematici e/o piattaforme on-line e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti alla riscossione e al riversamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Castiglione della Pescaia le cui modalità operative saranno concordate con atto convenzionale da sottoscrivere con modalità operative da concordare tra le parti. In tali casi l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno. I portali telematici e/o le piattaforme on-line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella

riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno assumendone gli obblighi di dichiarazione, versamento e rendicontazione.

Articolo 4

Periodo di applicazione e misura dell'imposta

1. L'imposta si applica nel periodo che va dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, così come definita dalla normativa regionale, tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti e dei prezzi di pernottamento.
3. La misura dell'imposta è determinata annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato si intendono confermate le misure approvate nell'anno precedente.
4. Nelle strutture di cui all'art. 2 l'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di "quattordici" pernottamenti consecutivi a persona.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Castiglione della Pescaia;
 - b) i minori entro il sedicesimo anno di età per l'anno 2024;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - d) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali; per ogni iniziativa il settore organizzatore dell'evento provvederà a definire l'elenco degli operatori e dei soggetti interessati;
 - e) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio anche a carattere temporaneo;
 - f) i lavoratori dipendenti che soggiornano per motivi di lavoro limitatamente ad attività da svolgere presso il comune di Castiglione della Pescaia; la ricorrenza di detta condizione deve essere certificata dal datore di lavoro o dal lavoratore.

- g) i portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore.
 - h) i soggetti che pernottano in strutture ricettive ed appartamenti utilizzati per locazioni turistiche ubicate nei centri abitati di Buriano, Tirli e Vetulonia.
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma, lettere d) e) f) g) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 455/2000 e successive modificazioni, relativa alla spettanza dell'esenzione.

Articolo 6

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. Il gestore della struttura ricettiva, il locatore turistico e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, è tenuto a far applicare l'imposta di soggiorno a colui che soggiorna presso la propria struttura, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente, il gestore, il locatore turistico o il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi sono tenuti a versare comunque l'imposta in quanto responsabili del pagamento e debitori dell'obbligazione tributaria.
2. I soggetti di cui al comma 1, in concomitanza con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente presentare all'ufficio Tributi la richiesta di registrazione nel sistema informatico comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno al quale si accede con il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID).
3. E' prevista una deroga agli obblighi del comma 2 del presente articolo per i soggetti gestori di portali telematici ai quali si applicheranno le modalità previste dagli atti convenzionali sottoscritti con il Comune.
4. Il gestore della struttura ricettiva, il locatore turistico e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici è tenuto a:
 - a) richiedere, entro il momento della partenza del soggiornante, sulla base delle tariffe vigenti, sulle quali è tenuto a tenersi diligentemente informato, il pagamento dell'imposta ed a rilasciare la relativa quietanza;
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Il foglio informativo dovrà essere posto in appositi spazi ben visibili agli ospiti. L'informativa sull'applicazione dell'imposta di soggiorno potrà essere pubblicata anche tramite collegamento telematico al sito del Comune di Castiglione della Pescaia;
 - c) presentare al Comune, esclusivamente in via telematica nel portale dell'imposta di soggiorno, la comunicazione periodica contenente il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, il numero dei pernottamenti relativi al periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti a norma dell'art. 5 del presente

Regolamento, entro le scadenze indicate al successivo art. 7.

La comunicazione periodica deve essere presentata telematicamente anche qualora non vi sia stato nessun ospite presso la struttura stessa.

La presentazione della dichiarazione annuale cumulativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate) non sostituisce l'obbligo della presentazione delle comunicazioni periodiche nei termini previsti dal paragrafo precedente;

- d) presentare telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate) una dichiarazione annuale cumulativa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero delle Finanze del 29/04/2022 e ss.mm.ii. come previsto dall'art. 180, comma 3, del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 77/2020.

La presentazione delle comunicazioni periodiche trimestrali non sostituisce l'obbligo della presentazione della dichiarazione cumulativa annuale prevista nel paragrafo precedente.

5. I gestori sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno per almeno 5 anni.
6. A seguito del D.L. 34/2020 e del D.L. 146/2021 il gestore è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini della riscossione dell'imposta, che comporta il maneggio di denaro a destinazione pubblica, ciò comporta obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate. L'omesso riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa di soggiorno, nei termini stabiliti da presente Regolamento, configura la sussistenza di un danno erariale, per il quale il gestore resta soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti.

Articolo7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento, al termine di ciascun soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno soggiornato, il quale rilascia quietanza della somma riscossa, o secondo le modalità previste dai portali telematici.
2. Il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che gestisce portali telematici effettua il versamento al Comune di Castiglione della Pescaia delle somme riscosse e dovute a titolo di imposta con le seguenti scadenze:
- entro il 10 di luglio per le riscossioni relative ai mesi di aprile maggio e giugno;
 - entro il 10 di ottobre per le riscossioni relative ai mesi di luglio agosto e settembre;
 - entro il 10 di novembre per le riscossioni relative al mese di ottobre.

3. Per i gestori degli alloggi ammobiliati utilizzati per locazioni brevi il versamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 10 novembre.
4. I versamenti dovranno avvenire tramite:
 - piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati, detta "pagoPA";

in via residuale, ove non attuabili le modalità precedentemente descritte, con pagamento:

- a mezzo bancomat presso il servizio Entrate – secondo piano della sede municipale Strada Prov.le del Padule 3 Km 19 , Castiglione della Pescaia
- pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale e le agenzie di credito convenzionate.

Articolo 8

Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on-line

1. I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on-line che mettono in contatto persone che ricercano un immobile con coloro che dispongono di unità immobiliari da locare, ai quali sono demandate la prenotazione ed il pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive, incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni e/o dei corrispettivi, possono stipulare con il Comune di Castiglione della Pescaia specifiche convenzioni per l'incasso ed il riversamento dell'imposta di soggiorno;
2. In tali casi l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno, e comunque prima del check-out.
3. Se il soggetto passivo provvede al pagamento anticipato dell'imposta, ad esempio al momento della prenotazione, il relativo importo viene determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al tempo del pagamento.
4. I portali telematici e le piattaforme on-line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno in qualità di agenti della riscossione, assumendo per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma gli obblighi di rendicontazione secondo quanto stabilito dalla convenzione.
5. Gli adempimenti relativi alle comunicazioni di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento, restano a carico dei gestori delle strutture ricettive, sono tuttavia fatte salve eventuali espresse previsioni convenzionali in parziale deroga della presente disposizione, avente carattere generale.
6. Restano a carico delle strutture ricettive e dei gestori tutte le attività riguardanti i pernottamenti prenotati od offerti al di fuori delle piattaforme, ivi compresi gli obblighi di riscossione, riversamento e rendicontazione.
7. I portali telematici e/o le piattaforme on-line applicano le esenzioni di cui al precedente art. 5

mediante procedimenti di rimborso gestiti direttamente, su richiesta del soggetto esente, con obbligo di rendicontazione al Comune di Castiglione della Pescaia.

8. Gli atti convenzionali possono stabilire specifiche e/o più dettagliate modalità operative per l'attuazione degli obblighi previsti e per le attività di controllo.

Articolo 9

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 e le disposizioni di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:
 - a. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di caratterespecifico, con inviti a restituirli compilati e firmati;
 - c. effettuare attività di controllo e accertamento presso le strutture ricettive, ivi compresi i locali di pernottamento, mediante personale della Polizia Municipale eventualmente coadiuvato con personale della Guardia di Finanza.
3. La mancata presentazione della documentazione richiesta e/o la mancata risposta ai questionari, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, sarà sanzionata nelle modalità previste dal successivo art. 10 del presente Regolamento.
4. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento sull'imposta di soggiorno il D.l. n.34/2019 all'art.13-quater comma 2 dispone che i dati relativi alle persone alloggiate negli alberghi e nelle altre strutture ricettive compresi i gestori di case e appartamenti per vacanze, trasmessi alle Questure siano forniti dal Ministero dell'Interno, in forma anonima ed aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia dell'Entrate che li rende disponibili anche ai fini del monitoraggio ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, così come previsto dal decreto interministeriale emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno dell'11.11.2020.
5. In mancanza delle informazioni di cui al comma 4 i controlli potranno essere effettuati utilizzando tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti al fine del recupero dell'evasione e dell'elusione.

Il controllo sarà espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale tenendo inoltre conto delle potenzialità ricettiva del gestore dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione assumendo quali parametri il numero dei posti letto della struttura, la percentuale di saturazione delle strutture presenti sul territorio Comunale nel periodo di esercizio di riferimento comparandolo con strutture similari.

Articolo 10

Sanzioni e interessi

1. Le violazioni di natura tributaria al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo. Le violazioni al presente Regolamento, di natura amministrativa, sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981.
2. Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche quelle per le quali non è prevista né preventiva autorizzazione, né comunicazione di inizio attività, per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 6 comma 2 del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 300,00.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 471/1997.
4. Per le violazioni correlate alle comunicazioni di cui all'art. 6 comma 4 lett. c) del presente regolamento, si applicherà la seguente sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981:
 - euro 250,00 in caso di omessa comunicazione;
 - euro 125,00 in caso di infedele comunicazione;
 - euro 75,00 in caso di tardiva comunicazione.
5. Per le violazioni di cui al comma 4, successive alla prima, riferite a ogni singola fattispecie, la misura delle sanzioni è raddoppiata; le contestazioni possono essere disposte anche con un unico provvedimento cumulativo.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:
 - a) la mancata esposizione del cartello informativo di cui all'Articolo 6, comma 4 lett. b), comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 250,00;
 - b) la violazione all'obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno, di cui all'art. 6, comma 5, da parte del gestore della struttura ricettiva, ivi comprese le locazioni turistiche, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 150,00.
7. Per l'omessa o infedele dichiarazione annuale cumulativa entro i termini di cui all'articolo 6, comma 4 lett. d), del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma del 100 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di Euro 50,00. Per le violazioni successive alla prima, la sanzione è maggiorata:
 - al 200 %, in caso di omessa dichiarazione;
 - al 150 % in caso d'infedele dichiarazione, con un minimo di Euro 50,00.

La sanzione è ridotta a un terzo, e comunque all'importo non inferiore a Euro 50,00, se nel termine di proposizione del ricorso avverso l'atto d'irrogazione, interviene acquiescenza del responsabile dell'imposta.

8. Sulle somme dovute non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura di due punti percentuali superiori al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.
9. L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'imposta.

Articolo 11

Ravvedimento operoso delle sanzioni tributarie

1. Sulle sanzioni amministrative per violazioni tributarie è applicato il ravvedimento operoso stabilito dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 472/97 correlato all'articolo 13 del Decreto legislativo 471/97. Il ravvedimento operoso è possibile, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché al pagamento degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 13

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione così come previsto dall'art. 1 c. 164 della L. 296/06.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle scadenze successive. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Castiglione della Pescaia almeno trenta giorni prima

della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00 (dodici).

Articolo 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 15

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° aprile 2024.
2. Ai sensi dell'articolo 13 comma 15-quater del Decreto Legge 201/2011, le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della Deliberazione di approvazione delle stesse sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni si applica l'articolo 180 del decreto legge 34/2020 in quanto compatibile.
3. Il Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Castiglione della Pescaia e sul sito web istituzionale nella sezione regolamenti.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli art. 6 e 7 del presente Regolamento.
2. Periodicamente potrà essere convocato un tavolo tecnico formato dalla Amministrazione Comunale, dalle Associazioni di categoria e da gestori delle strutture ricettive con finalità informative, di verifica e monitoraggio per eventuali modifiche che dovranno comunque seguire l'iter indicato dalle normative provinciale e regionale.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n°471,472,473 del 18/12/1997, l'art.1, commi dal 158 al 170, della legge 27/12/2006 n°296 e il Regolamento delle entrate approvato dal Consiglio Comunale di Castiglione della Pescaia.